

Verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 05 SETTEMBRE 2022 alle ore 18.30, presso CENTRO BORDIGNON Via Bassano 16 Castelfranco Veneto TV, si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci dell’associazione “F.A.R.C.E.L.A.CON L’AUTISMO E I D.G.S. ONLUS” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo settore”.**
- 2. Avvio attività progetti 22/23: indicazioni generali e conferme adesioni**
- 3. Varie ed eventuali.**

I presenti nominano quale Presidente dell’assemblea il Sig. Maurizio Alberton e quale Verbalizzante la Sig.ra Monica Mocellin.

Il Presidente rileva che l’assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti n°57 soci su n°70 soci iscritti, come da elenco presenze allegato, ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull’ordine del giorno.

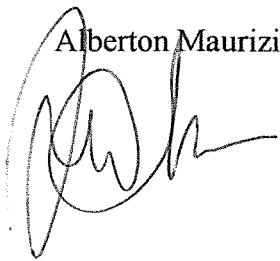
1. Il Presidente incarica Mocellin Monica di dare lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”. Dopo breve discussione l’assemblea all’unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie lette da Mocellin Monica e illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall’assemblea viene allegato al presente verbale. L’assemblea dà mandato al Presidente di:
 - apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
 - provvedere alla registrazione della presente delibera con l’allegato Statuto, chiedendo l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro, come sancito dall’art. 82 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

2. Il Presidente riferisce che sono pervenute dai soci manifestazioni di interesse per l'avvio dei seguenti progetti: Percorso identità Adulta (Io Scelgo, Io Abito, Io Lavoro e propedeutica Io Abito), Laboratorio Teatro, Farcia Basket, Nuoto e Ippoterapia. Da alcuni presenti viene espresso interesse per avvio anche di Progetto Autonomia e Comunicazione. Il Presidente riferisce che le attività saranno avviate previa valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà stabilire il budget da destinarvi e confermerà l'ammontare delle quote di partecipazione a carico delle famiglie (30% per ciascun progetto tranne per ippoterapia per cui la quota è fissata al 50%). Per il progetto Autonomia e Comunicazione il Presidente informa che il Direttivo valuterà la fattibilità della proposta e l'eventuale avvio.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

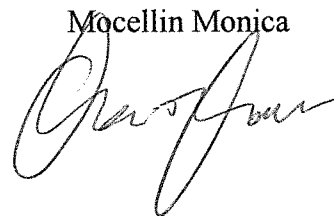
Il Presidente

Alberton Maurizio



Il Verbalizzante

Mocellin Monica



FOGLIO PRESENZE SOCI

Il giorno 05 settembre 2022 alle ore 18.30 si è riunita presso Centro Bordignon, via Bassano 16 Castelfranco Veneto TV, l'assemblea straordinaria dei soci avente all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".
2. Avvio attività progetti 22/23: indicazioni generali e conferme adesioni
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in proprio i Signori:

CONSIGLIO DIRETTIVO	
ALBERTON MAURIZIO	
COMARIN LUIGI	Delega MOCELLIN MONICA
CARRARO ALESSANDRO	
BOESSO ANDREA	
GUADAGNIN EMANUELA	Delega MOCELLIN MONICA
REVOLFATO LUCIANO	

SOCI	
AIELLO MATTEO	
ANGHEL GABRIELA	
BAESSO MARINELLA	
BAGGIO ARGEA	
BALASO MONICA	
BERGAMIN CLAUDIO	
BASSO MARGHERITA	
BORDIN DORIANA	Delega MOCELLIN MONICA
BORDINO SALVATORE ANTONIO	
CAVALLIN SABRINA	
FUSCO CAMMISA SILVANA	
CARRARO CLAUDIA	Delega BASSO MARGHERITA
CECCELE SABRINA	
COMIN ELISA	
DE MARCHI TERESA	
DALLA VALLE CARLO	
DELLE VEDOVE LUCIANA	
DIAZ ARROYO FRANCESCA	
DIDONE' MARZIA	
DI LONARDO SILVA	Delega MOCELLIN MONICA
FAGANELLO MARILENA	
FELTRIN SERGIO	
GATTO FIORELLA	Delega SQUIZZATO SUSANNA
ENZO GUARISE SANTINA	

ASSOCIAZIONE "FARCELA ODV"

Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "FARCELA ODV " che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Verdi,3 nel comune di Castelfranco Veneto (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. E' deliberato dall'organo di amministrazione.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

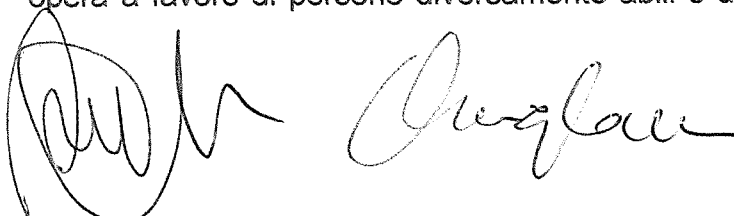
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare "FARCELA ODV" opera a favore di persone diversamente abili e delle loro



famiglie al fine di:

- favorire il recupero dell'individuo alla piena dignità;
- promuovere il suo coinvolgimento nella società, l'inserimento e l'integrazione sociale;
- migliorarne la qualità della vita;
- combattere ogni forma d'emarginazione e "povertà" a favore della dignità umana;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni;
- facilitare una coerente assistenza al soggetto e alla sua famiglia nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico, sia psicologico.

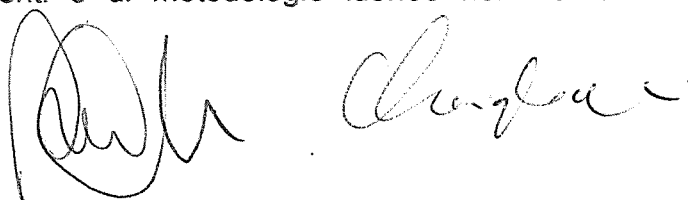
Le attività funzionali al perseguimento di tale obiettivi, saranno svolte anche in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, le attività saranno costituite da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1 lett. A);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1 lett. I);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1 lett. U);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1 lett. W).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività si concretizzeranno nelle seguenti azioni dirette:

- organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto;
- organizzazione di convegni, giornate di studio, pubblicazioni;
- organizzazione di sportello informativo e coordinamento di interventi specifici;
- organizzazione di eventi per il tempo libero (corsi nuoto, attività motorie, attività espressive, corsi estivi, ..);
- aiutare le persone diversamente abili nelle loro famiglie introducendo metodologie educative e strumenti utili alla loro crescita personale, culturale e di apprendimento;
- sollecitazione di programmi personalizzati ed individuali, concertati con i servizi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e/o con le famiglie "referenti" e promovendo progetti di recupero, sostegno, inserimento ed integrazione da attuare in primo luogo dai competenti Servizi ULSS e secondariamente in supporto o direttamente con propri volontari;
- promozione di strumenti e di metodologie idonee nei momenti di naturale



inserimento e integrazione (autonomia, scuola di tutti i livelli, presa in carico servizi sociali,...);

- promozione di situazioni di educazione specializzata per la formazione di operatori, volontari e famigliari;
- Sostegno nell'inserimento nel mondo del lavoro (es. CERD, CEOD, CLG) supportati, in caso di opportunità, dall'intervento di volontari di riferimento per l'inserimento e integrazione;
- promuovere, realizzare, organizzare strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni di soggetti disabili e delle loro famiglie.

Per meglio realizzare le proprie finalità, l'associazione può collaborare con gruppi od associazioni aventi finalità affini ed eventualmente con istituzioni pubbliche.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

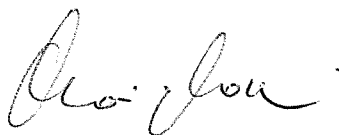
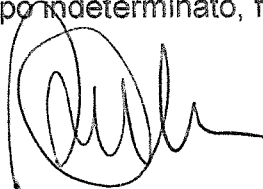
Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
5. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente statuto;
6. votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
7. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

E il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8
(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

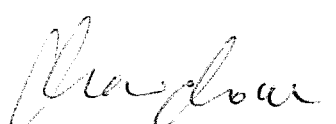
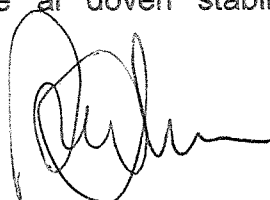
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso



dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi dalla scadenza del termine e previo richiamo ad adempiere da parte dell'associazione, fa automaticamente perdere la qualifica di associato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla legge e compatibilmente con quanto stabilito dal regolamento e con le risorse economiche dell'ente.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

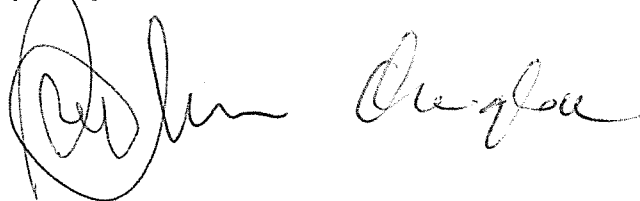
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea può essere tenuta totalmente o anche parzialmente in video conferenza attraverso strumenti o piattaforme che permettano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**



L'assemblea deve:

1. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
2. Nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. Approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare sull'esclusione degli associati;
6. Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
7. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
10. Fissare l'importo della quota sociale annua;
11. Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce altresì su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, che specifica la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera, fax, e-mail, strumenti di messaggistica elettronica (es. whatsapp, telegram, etc etc), spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

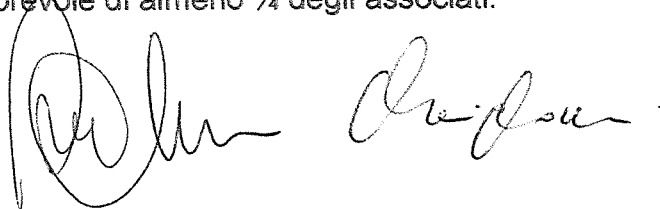
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, presenti in proprio o per delega, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be official approvals or signatures of the President and a representative.

ART. 16
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti variabile da tre fino ad un massimo di nove componenti, compreso il presidente.

Sono eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per morte, recesso o esclusione, vengano meno alcuni consiglieri, il Consiglio li surroga con i primi non eletti. Il mandato dei consiglieri così individuati scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri. Qualora venga meno più della metà dei consiglieri deve essere urgentemente convocata l'assemblea per eleggere il nuovo consiglio.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono tutti presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

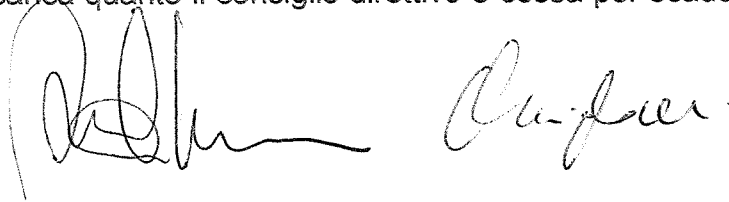
In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'organizzazione,
2. attua le deliberazioni dell'assemblea,
3. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
4. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
8. disciplina l'ammissione degli associati,
9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
10. delibera in merito all'acquisto di beni immobili e/o beni mobili registrati.

ART. 17
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato,



per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della

richiesta formulata per iscritto a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Presidente presso l'indirizzo della sede sociale.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

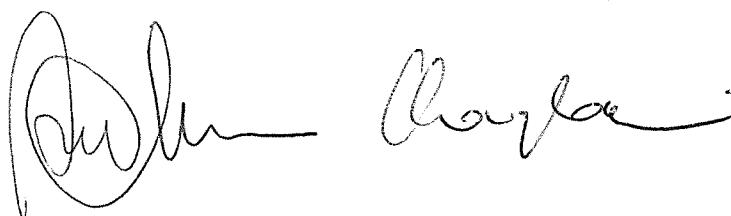
ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme attuative e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ovvero, quando lo richiedono



particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'ente, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017. E' approvato unitamente al bilancio consuntivo.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 117/2017.

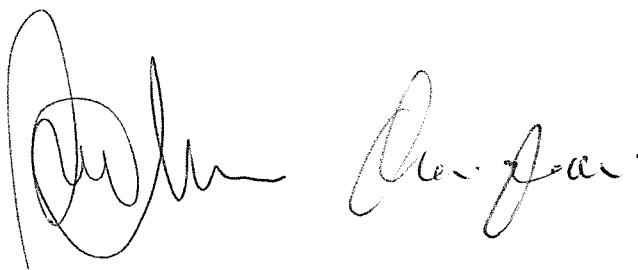
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.



ART. 30
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 – (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

